

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2182

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati FIANDROTTI, ANDÒ, COVATTA,
MARTELLI, REGGIANI

Presentata il 9 dicembre 1980

Estensione ai professori incaricati nell'anno 1979-80 delle disposizioni di cui all'articolo 5, terzo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, concernente riordinamento della docenza universitaria

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende riparare ad una grave discriminazione operata dalla legge di riordinamento della docenza universitaria, con la quale si sono esclusi dal diritto di partecipazione ai giudizi di idoneità per professori associati, i professori incaricati nell'anno 1979-80.

La normativa, che pure rispondeva all'esigenza di impedire un incontrollato e strumentale proliferare di incarichi nelle more della approvazione della legge 21 febbraio 1980, n. 28, stabilendo un termine rigido di riferimento, ha perso ogni validità dopo l'eliminazione degli incarichi, ma ha lasciato sussistere una grave sperequazione giuridica tra i professori incaricati ante e post anno accademico 1979-1980, senza che ne esista ormai alcun va-

lido apporto giuridico e logico, fino a presentare evidenti aspetti di incostituzionalità.

Risulta così, ad esempio, che circa duecento incarichi per l'anno accademico 1979-1980 furono regolarmente banditi ed assegnati nel corso dell'anno 1979 e fino al marzo 1980. I vincitori di tali concorsi che risultarono a tutti gli effetti professori incaricati al pari di quanti avevano ricevuto tale nomina in data antecedente, non furono però beneficiari dei particolari effetti previsti dalla legge n. 28.

Quasi per colmo di ironia la stessa legge prevede che gli incarichi esclusi dai benefici possono essere confermati per gli anni futuri, « per consentire il pieno svolgimento delle attività accademiche », fino a quando cioè coloro che avranno benefi-

ciato degli effetti della legge possano graziosamente sostituirli nei posti così conservati.

Infine ne consegue ancora che questi professori incaricati non stabilizzandi ma confermati sono posti nella situazione di doversi presentare ai concorsi liberi da associato ma anche da ricercatore, in quanto a rigore non rientrerebbero nelle categorie previste dalla legge per il diritto di partecipare ai giudizi di idoneità per ricercatore. Cosicché essi verrebbero giuridicamente trattati in modo più svantaggioso di soggetti rispetto ai quali pure (borisisti, contrattisti, ecc.) hanno ben maggiori requisiti giuridici.

E ancora, questi professori incaricati verrebbero messi nell'alternativa di abbandonare il loro posto con danno conseguente per le Università, come previsto dal legislatore stesso, per partecipare ai concorsi liberi, o di mantenere il posto per trovarsi poi, ad espletamento avvenuto dei concorsi, senza posto.

Tale incongrua situazione comporterebbe sicuramente un ricorso ai TAR e alla

Corte costituzionale, con gravi intralci al buon esito dell'avvio della riforma universitaria.

Anche per evitare questi danni certi, la presente proposta di legge viene avanzata, oltre che per riconoscere giuridicamente una parità di fatto con gli altri professori incaricati. I professori incaricati in questione hanno ottenuto l'incarico con regolare concorso, stanno espletando nelle stesse condizioni didattiche e scientifiche e con gli stessi obblighi di tutti gli altri professori incaricati, e avranno comunque maturato pari e superiore anzianità ed esperienza didattica di quelli attualmente stabilizzabili al momento dello svolgimento del concorso libero per professore associato ad essi accessibile.

Considerato l'avvio degli adempimenti previsti dalla legge 21 febbraio 1980, n. 28, la presente proposta ha senza dubbio gli estremi dell'urgenza e si chiede quindi, sin d'ora, che si adottino le necessarie procedure di accelerazione dell'iter parlamentare.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni di cui all'articolo 5, terzo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, si applicano anche ai professori incaricati nell'anno accademico 1979-80 che, al momento dell'espletamento dei giudizi di idoneità abbiano comunque compiuto un triennio di insegnamento nell'incarico.